



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale n. 7663/12, proposto dalla s.p.a. Siram, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Brugnoletti presso il cui studio in Roma, via Bertoloni n. 26/B, è elettivamente domiciliata,

contro

il Policlinico Umberto I, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Castiello, Antonio Capparelli e Angelo Tuzza e con questi elettivamente domiciliato in Roma, presso la propria sede legale in Roma, via del Policlinico n. 155,
la Consip s.p.a., non costituita in giudizio, nonché

nei confronti di

Cofely Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria del Rti costituito con Astrim s.p.a. e Mieci s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Annoni e Andrea Segato presso il cui studio in Roma, via Udine n. 6, è elettivamente domiciliata,

per l'annullamento

della deliberazione n. 8 del 14 settembre 2012, con la quale il Policlinico Umberto I ha deciso di aderire alla Convenzione stipulata da Consip s.p.a. con il raggruppamento temporaneo capeggiato da Cofely Italia s.p.a., per l'affidamento del servizio di energia e dei servizi connessi per le Pubbliche amministrazioni, del Piano dettagliato degli Interventi proposto dal raggruppamento temporaneo capeggiato da Cofely Italia s.p.a. ed approvato dal Policlinico Umberto I, costituente parte integrante della delibera n. 8 del 17 settembre 2012; dello schema di contratto da stipularsi tra il Policlinico Umberto I e il raggruppamento temporaneo capeggiato da Cofely Italia s.p.a., allegato alla delibera n. 8 del 14 settembre 2012 e costituente parte integrante della stessa e dell'ordinativo di fornitura inviato in esecuzione della delibera; della nota con cui è stata comunicata l'avvenuta adesione alla Convenzione ed il subentro del raggruppamento controinteressato nell'esecuzione del servizio e di ogni verbale che registra le operazioni di subentro; di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi agli atti impugnati, nonché

per la declaratoria di inefficacia, previa concessione di misure cautelari,

del contratto stipulato tra il Policlinico Umberto I e il raggruppamento capeggiato da Cofely Italia s.p.a. per l'esecuzione del servizio integrato di Energia e dei servizi connessi per le Pubbliche amministrazioni,

nonché, quanto ai motivi aggiunti depositati il 18 dicembre 2012,

per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto stipulato tra l'Amministrazione resistente e la Cofely Italia s.p.a., quale mandataria del Rti costituito con le mandanti Astrim s.p.a. e Miecì s.r.l., per l'affidamento del "Servizio Energia e servizi connessi alle Pubbliche amministrazioni" sconosciuto negli estremi, di cui si dà atto nella nota del Policlinico Umberto I inviata a Siram il 14 novembre 2012.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di motivi aggiunti, notificato il 10 dicembre 2012 e depositato il 18 dicembre successivo;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Policlinico Umberto I;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Cofely Italia s.p.a.;

Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 27 febbraio 2013 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 28 settembre 2012 e depositato il successivo 1 ottobre la Siram Italia s.p.a. ha impugnato, tra l'altro, la deliberazione n. 8 del 14 settembre 2012, con la quale il Policlinico Umberto I ha deciso di aderire alla Convenzione stipulata da Consip s.p.a. con il raggruppamento temporaneo capeggiato da Cofely Italia s.p.a., per l'affidamento del servizio di energia e dei servizi connessi per le Pubbliche amministrazioni, nonché il Piano dettagliato degli Interventi proposto dal raggruppamento temporaneo capeggiato da Cofely Italia s.p.a. ed approvato dal Policlinico Umberto I, costituente parte integrante della delibera n. 8 del 2012.

Espone, in fatto, di essere l'attuale gestore del servizio di conduzione e gestione, ordinaria e straordinaria, della centrale termica asservita agli impianti termici dell'Azienda Policlinico Umberto I e dell'Università degli Studi La Sapienza di Roma, nonché di conduzione e manutenzione degli impianti termici, di condizionamento, distribuzione e sollevamento dell'acqua fredda degli edifici del Policlinico Umberto I, giusta contratto di appalto stipulato nel 2000, successivamente rinnovato nel 2004, e poi prorogato. Afferma che illegittimamente, con la delibera impugnata, il Policlinico Umberto I ha deciso di aderire alla Convenzione stipulata tra Consip s.p.a. ed il Raggruppamento capeggiato da Cofely Italia s.p.a., per l'esecuzione del "Servizio Energia e dei servizi connessi per le Pubbliche amministrazioni", dando mandato agli uffici competenti di inoltrare l'ordinativo principale e approvando contestualmente lo schema di contratto ad essa allegato, che prevede una durata dello stesso di sette anni per un importo complessivo di € 55.815.160,17, comprensivo di IVA. Assume che detta adesione è stata effettuata nell'errata convinzione che il servizio, di cui necessita il Policlinico Umberto I, è esattamente corrispondente a quello oggetto della Convenzione Consip e, laddove non previsto, di poter giungere ad un "affidamento diretto" delle ulteriori prestazioni non contemplate e, ancora, nell'errata convinzione di essere obbligata ad aderire alla Convenzione, in virtù del disposto del d.l. 6 luglio 2012, n. 95.

2. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo:

a) Violazione art. 1, d.l. n. 95 del 2012, nel testo risultante dalla conversione disposto con l. n. 135 del 2012 – Violazione art. 26, l. n. 488 del 1999 – Violazione ed omessa applicazione delle procedure ad evidenza pubblica previste dal d.lgs. n. 163 del 2006. Violazione artt. 2, 55, 56, 57 e 125, d.lgs. n. 163 del 2006 – Violazione del principio di concorrenza – Eccesso di potere – Ingiustizia manifesta – Sviamento – Errore di fatto e dei presupposti di legge – Difetto di istruttoria – Insufficiente motivazione – Violazione art. 97 Cost..

Erroneamente il Policlinico Umberto I ha ritenuto sussistere i presupposti che obbligano, ai sensi dell'art. 1, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, le Pubbliche amministrazioni ad aderire alle Convenzioni Consip.

b) Violazione art. 26, l. n. 488 del 1999 – Violazione Convenzione Consip – Violazione ed omessa applicazione delle procedure ad evidenza pubblica previste dal d.lgs. n. 163 del 2006 - Violazione artt. 2, 55, 56, 57 e 125, d.lgs. n. 163 del 2006 – Violazione del principio di concorrenza – Eccesso di potere – Ingiustizia manifesta – Sviamento – Errore di fatto e dei presupposti di legge – Difetto di istruttoria – Insufficiente motivazione – Violazione art. 97 Cost..

La Convenzione Consip, alla quale il Policlinico Umberto I ha aderito, non contiene tutte le prestazioni che attualmente sono condotte dalla ricorrente.

c) Violazione dei principi e delle disposizioni volte al contenimento della spesa di cui al d.l. n. 95 del 2012 – Eccesso di potere – Ingiustizia manifesta – Sviamento – Errore di fatto e dei presupposti di legge – Difetto di istruttoria – Insufficiente motivazione – Violazione art. 97 Cost..

Il risparmio che il Policlinico Umberto I ha affermato di ottenere aderendo alla Convenzione Consip non esiste.

3. Con atto di motivi aggiunti, notificato il 10 dicembre 2012 e depositato il 18 dicembre 2012, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto stipulato tra l'Amministrazione resistente e la Cofely Italia s.p.a., di cui si dà atto nella nota del Policlinico Umberto I inviata il 14 novembre 2012.

4. Si è costituito in giudizio il Policlinico Umberto I, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della delibera n. 1140 del 30 dicembre 2011, con la quale il Policlinico Umberto I ha disposto di aderire alla Convenzione per il Servizio di Energia in relazione al lotto 7, nonché per difetto di legittimazione processuale. Nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.

5. Si è costituita in giudizio la Cofely Italia s.p.a., in proprio e quale impresa mandataria e capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra le società Astrim s.p.a. e Miecì s.r.l., che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della delibera n. 1140 del 30 dicembre 2011, con la quale il Policlinico Umberto I ha disposto di aderire alla Convenzione per il Servizio di Energia in relazione al lotto 7, nonché per difetto di legittimazione processuale. Nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.

6. Con memorie depositate alla vigilia dell'udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

7. Con ordinanza n. 3835 del 25 ottobre 2012 (confermata dalla III Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 4428 del 9 novembre 2012) è stata respinta l'istanza cautelare di sospensiva.

8. All'udienza del 27 febbraio 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. La ricorrente Siram Italia s.p.a. (d'ora in poi, Siram) - gestore uscente del servizio di conduzione e gestione, ordinaria e straordinaria, della centrale termica asservita agli impianti termici dell'Azienda Policlinico Umberto I nonché di conduzione e manutenzione degli impianti termici, di condizionamento, distribuzione e sollevamento dell'acqua fredda degli edifici dello stesso Policlinico, giusta contratto di appalto stipulato nel 2000, successivamente rinnovato nel 2004, e poi prorogato per sette anni, - ha impugnato la delibera con la quale il Policlinico Umberto I ha aderito alla Convenzione stipulata tra Consip s.p.a. ed il Raggruppamento capeggiato da Cofely Italia s.p.a., per l'esecuzione del "Servizio Energia e dei servizi connessi per le Pubbliche amministrazioni", dando mandato agli uffici competenti di inoltrare l'ordinativo principale e approvando contestualmente lo schema di contratto ad essa allegato, che prevede una durata del rapporto di sette anni per un importo complessivo di € 55.815.160,17, comprensivo di IVA.

Priva di pregio è l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da entrambe le parti resistenti sul rilievo che la

Siram non sarebbe titolare di un interesse azionabile, non risultando tra le vincitrici della gara indetta dalla Consip per la scelta delle imprese fornitrici nel settore merceologico dell'energia. Rileva infatti il Collegio che nella prospettazione di parte ricorrente il Policlinico Umberto I non avrebbe potuto aderire alla Convenzione Consip, e ciò in quanto oggetto del servizio non sarebbe la semplice fornitura di energia elettrica bensì un servizio complesso (cd. fornitura di calore), con la conseguenza che sarebbe stato necessario bandire una gara ad hoc alla quale essa, in quanto operatore del settore, avrebbe potuto partecipare, con una chance di aggiudicazione.

2. Priva di pregio è anche la seconda eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalle parti resistenti sul rilievo che non sarebbe stata impugnata la delibera n. 1149 del 30 dicembre 2011 (richiamata nella gravata deliberazione n. 8 del 14 settembre 2012), con la quale l'Azienda Policlinico ha disposto di aderire alla Convenzione Consip. In tale determina, infatti, l'Amministrazione decideva di aderire alla Convenzione ma non individuava tutte le prestazioni che sarebbero state chieste all'aggiudicatario. Pertanto, avendo la Siram sostanzialmente affermato l'illegittimità dell'adesione alla Convenzione Consip sul rilievo che le prestazioni richieste esorbitavano dall'oggetto della gara Consip, l'interesse al ricorrere è sorto solo con l'adozione della delibera n. 8 del 2012, nella quale sono state puntualmente elencate tutte le attività che l'affidataria avrebbe dovuto espletare.

3. Con il primo motivo dell'atto introduttivo del giudizio la ricorrente afferma che dall'art. 1, comma 7, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, non deriva in effetti per il Policlinico Umberto I alcun obbligo ad aderire alla Convenzione Consip, con la conseguenza che sarebbe erroneo il presupposto da cui muove l'Amministrazione nell'impugnata delibera n. 8 del 14 settembre 2012. Il d.l. del 2012 obbligherebbe, infatti, ad aderire alla Convenzione Consip nei soli casi in cui l'approvvigionamento ha, ad oggetto, la fornitura di "energia elettrica", gas o altri combustibili e non anche nel caso, come quello di specie, di "servizio integrato di energia", che prevede anche la conduzione degli impianti presenti negli edifici pubblici affinché gli stessi producano il calore.

Il motivo non è suscettibile di positiva valutazione perché muove da un erroneo presupposto, e cioè che il Policlinico Umberto I si sia sentito obbligato ad aderire alla Convenzione. Un'attenta lettura della delibera n. 8 del 2012 prova invece il contrario. E' ben vero, infatti, che richiama la novella del 2012 ma è anche vero che precisa, a giustificazione dell'adesione, che la Convenzione Consip consente un risparmio di spesa, che quantifica in circa € 168.000,00, precisazione questa che non sarebbe stata necessaria se l'adesione fosse stata un atto obbligato. Aggiungasi che nella stessa delibera si afferma che si ritiene "opportuno" (penultimo "Ritenuto" della delibera) aderire alla Convenzione, e non "obbligatorio". Data la premessa la conseguenza è che è irrilevante accertare se il Policlinico avesse o meno un obbligo ex lege di aderire alla Convenzione Consip, avendo in ogni caso scelto di aderirvi.

Né può dubitarsi dell'esistenza di una siffatta facoltà. E' ben vero che le Aziende sanitarie non sono tra i soggetti obbligati ad aderire alle Convenzioni Consip (Tar Lazio, sez. III, 13 luglio 2004, n. 6917), ma è anche vero che non può negarsi la possibilità di effettuare tale adesione. Né tale adesione alle Convenzioni-quadro integra un'elusione dell'obbligo di individuare il miglior contraente mediante procedure ad evidenza pubblica, poiché nel sistema centralizzato di acquisti il meccanismo del confronto comparativo è assicurato dalla stazione appaltante Consip che gestisce una procedura di gara ed individua il soggetto affidatario, al quale gli altri Enti potranno rivolgersi per ottenere le prestazioni oggetto dell'impegno negoziale assunto (Tar Lazio, sez. III quater, 13 luglio 2012, n. 6393; Tar Brescia, sez. II, 5 novembre 2009, n. 1920).

4. Con il secondo motivo la ricorrente afferma l'illegittima adesione alla Convenzione Consip dal momento che l'oggetto dell'appalto che la controinteressata dovrà eseguire a favore del Policlinico Umberto I ha contenuto

diverso dalla Convenzione Consip.

Il motivo non è suscettibile di positiva valutazione.

E' ben vero, come afferma la ricorrente, che non c'è esatta corrispondenza tra l'oggetto della Convenzione Consip e le prestazioni richieste dal Policlinico al Rti capeggiato dalla Cofely Italia s.p.a., ma è anche vero che le prestazioni aggiuntive oggetto dell'impugnata determinazione sono strettamente connesse a quelle oggetto della Convenzione Consip, che attiene non solo alla fornitura di combustibili ma anche alla conduzione e manutenzione degli impianti, agli interventi di riqualificazione energetica e all'attività di misurazione e controllo. Conferma di ciò è data da un puntuale confronto tra il punto 8 (in tutte le sue molteplici articolazioni) del Capitolato tecnico (pagg. 88 ss) e l'oggetto dell'affidamento al Rti Cofely, come si evince dall'impugnata deliberazione n. 8 del 14 settembre 2012.

Non viene dunque snaturata l'essenza stessa dell'appalto affidato, quanto piuttosto completato da prestazioni strettamente connesse adattate alle specifiche esigenze della struttura sanitaria. Per fare un solo, ma significativo esempio, risponde a criteri di logica, di efficienza e di economicità aver affidato al soggetto, che si occuperà della fornitura dell'energia e della conduzione, gestione e manutenzione degli impianti, anche "l'analisi semestrale della legionella sulla mandata e sullo scarico dei boiler".

Inconferente è dunque il richiamo al precedente di questa Sezione (sentenza n. 6393 del 13 luglio 2012), che aveva escluso la possibilità di modificare il prezzo contrattuale previsto dalla Convenzione Consip, perché in tal modo si sarebbe inciso sui contenuti dell'offerta economica formulata nella gara bandita dal Consip s.p.a.. Il caso all'esame del Collegio è ben diverso perché attiene alla possibilità di allargare l'affidamento a prestazioni strettamente connesse a quelle oggetto della Convenzione Consip, che non rimane, nella sostanza, per nulla snaturata.

5. Con il terzo motivo di doglianza la ricorrente deduce la violazione dei principi enunciati e delle disposizioni dettate dal d.l. n. 95 del 2012 per il contenimento della spesa pubblica. La tesi svolta è che il risparmio, che il Policlinico si riprometteva di ricavare dall'adesione alla Convenzione Consip e che quantificava in € 168.000,00 annue, è frutto di un'errata individuazione e valutazione dei costi che dovrà effettivamente sopportare e che, se interamente e correttamente calcolati, porteranno invece ad un sensibile aumento della spesa globale rispetto a quella sostenuta nell'ultimo anno (2011) di fruizione dei servizi prestati da essa ricorrente.

La fondatezza dell'assunto è affidata a due documenti, ambedue depositati dalla stessa ricorrente.

Il primo è una tabella, da essa stessa redatta, nella quale sono messi a raffronto: le prestazioni che ha svolto nell'ultimo anno di gestione degli impianti del Policlinico e quelli che la controinteressata si è contrattualmente impegnata ad eseguire nel primo anno di esercizio e in quelli successivi; i costi di ciascuna di esse; la spesa complessiva che il Policlinico ha sopportato utilizzando i servizi da essa resi nell'ultimo anno di gestione degli impianti (€ 6.732.000,00) e quella che affronterà nell'anno in cui si servirà dell'aggiudicataria Ati Cofely (€ 7.176.235,00), con un aumento pari ad € 444.235,00.

La tabella non ha quindi alcun carattere di ufficialità, ma riflette valutazioni proprie della ricorrente, aventi come punti di riferimento prestazioni da essa scelte (come si dirà in seguito), che non esauriscono quelle comprese nel capitolato tecnico allegato alla Convenzione Consip.

Il secondo documento è invece ufficiale perché firmato dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento. Reca: l'elenco delle prestazioni che la ricorrente si è impegnata ad eseguire nell'anno 2011; il prezzo di ciascuna di esse; un puntuale, specifico riferimento alla prestazione "manutenzione straordinaria" (omessa nella tabella di cui è detto) e il prezzo (separato dal canone complessivo) per essa pattuito (€ 1.847.770,95), che porta il compenso complessivo corrisposto dal Policlinico alla ricorrente Siram dagli € 6.723.000,00, da essa dichiarati, ai documentati € 7.191,613,26, largamente superiore al costo futuro (€ 7.176.235,00) che essa aveva prognosticato

per il Rti Cofely. Sono in atti, sempre a seguito di deposito effettuato dalla ricorrente, i certificati attestanti gli avvenuti pagamenti rateali di quanto ad essa dovuto.

Si tratta di fatti sufficienti a dimostrare la palese infondatezza della censura di violazione del principio di contenimento della spesa pubblica, predicato dal d.l. n. 95 del 2012 e che si assume essere stato violato dal Policlinico accettando l'offerta dell'Ati Cofely. La ricorrente non solo ha posto a raffronto singoli costi afferenti ad esercizi annuali diversi (uno esaurito e l'altro in fieri) e a prestazioni differenti, ma nell'eseguire il calcolo complessivo di quanto ad essa corrisposto ha ommesso ogni riferimento alla "manutenzione straordinaria", per la quale ha percepito un compenso "autonomo" di notevole rilievo che, una volta inserito nel calcolo complessivo, giustifica il risparmio di spese al quale il Policlinico si richiama.

L'omesso richiamo nella tabella di cui alla prestazione "manutenzione straordinaria" assume particolare rilievo nella valutazione che il Collegio è chiamato a svolgere della materia del contendere ove si consideri la puntuale censura che, come si dirà in seguito, la ricorrente deduce nei riguardi di un'autonoma valutazione economica chiesta dal Policlinico al Rti Cofely per una determinata prestazione, con l'aggravante che questa era anche puntualmente motivata con richiamo, da parte della stazione appaltante, a particolari esigenze di alcune sue strutture operative, laddove quella fruita dalla ricorrente era non solo celata, ma anche immotivata.

6. Le considerazioni svolte sono da sole sufficienti a dimostrare l'infondatezza del motivo di doglianza fin qui esaminato, e quindi a prescindere dalla documentazione che le controparti avevano depositato per contestare la tesi avversaria. Ritiene peraltro il Collegio opportuno procedere alla disamina anche delle altre argomentazioni svolte.

7. Sostiene la ricorrente che per alcuni elementi, che concorrono alla determinazione del canone complessivo, mancherebbero nel capitolato tecnico dati significativi, il che renderebbe "aleatorio e non verificabile" il suddetto canone. Si tratta, ad avviso del Collegio, di questione che non pone problemi di significativa rilevanza, essendo proposta con riferimento alle "unità di gestione" e ai dati relativi alla loro "superficie lorda e netta totale", cioè ad elementi di conoscenza ovviamente in possesso del Policlinico, che quindi era perfettamente in grado di valutare il prezzo per essi richiesto dall'Ati Cofely.

8. Non è chiara, in un discorso volto a segnalare il maggior costo dei servizi offerti dall'affidataria, la pertinenza del richiamo ai 22 gradi di temperatura da essa forniti e alla vetustà degli infissi dei locali nei quali il Policlinico svolge la sua attività. La ricorrente si limita a segnalare quanto sopra, ma non chiarisce quale era la temperatura che aveva assicurato nei dieci anni di gestione degli impianti e quali i rimedi da essa adottati (e non da Cofely) per evitare dispersione di calore all'esterno dei locali nei quali operava l'unità di gestione.

9. Di non sufficiente chiarezza è l'accusa rivolta dalla ricorrente alle controparti di aver quotato autonomamente dal punto di vista economico la prestazione costituita dal "presidio fisso alla centrale termica", che invece avrebbe dovuto essere ricompreso nel canone complessivo, come previsto dal prg. 8.3.2 del capitolato tecnico. In effetti in alcune parti del suo argomentare la ricorrente sembra addirittura adombrare che detto compenso sarebbe stato non solo autonomamente valutato a fini economici, ma anche ricompreso nel canone complessivo, in tal modo assicurando alla prestazione "presidio una quantificazione economica ulteriore ed aggiuntiva". Riesce davvero difficile comprendere l'utilità per la ricorrente della questione ora in esame atteso che la conseguenza dell'irregolarità denunciata sarebbe stata l'abolizione della duplice valutazione, con conseguente riduzione del corrispettivo globale dovuto all'Ati Cofely e maggiore risparmio di spesa per il Policlinico, dunque proprio il contrario di ciò che la ricorrente denuncia, e cioè l'aumento della spesa che la struttura sanitaria sarà costretta a sopportare. In ogni caso la ricorrente non ha offerto alcuna prova della doppia valutazione economica della prestazione "Presidio" (sempre che nel suo argomentare abbia effettivamente inteso sollevare la questione); non pertinente è il richiamo al capitolato tecnico, perché la regola da esso enunciata non esclude che la stessa possa

essere non applicata nel caso in cui ricorrono situazioni particolari afferenti ad esigenze operative specifiche che richiedono una soluzione diversa. E' comunque quanto meno singolare che la questione sia stata sollevata da chi (come si è visto) non solo aveva fatto uso della valutazione autonoma per la "manutenzione straordinaria" (che invece il Rti Cofely ha considerato componente del canone complessivo), ma non ne aveva neppure fatto menzione nella tabella da essa predisposta e depositata in giudizio.

In ogni caso la valutazione autonoma della prestazione "Presidio" non era stata sollecitata dal Rti Cofely, ma espressamente chiesta dal Policlinico per esigenze funzionali ed operative delle sue strutture, cioè per ragioni di ordine tecnico sulle quali la ricorrente non è legittimata ad interferire.

10. Lo stesso discorso vale anche per il servizio di post riscaldamento estivo che incontestabilmente costituisce una componente del costo complessivo e la cui abolizione aumenterebbe, a tutto vantaggio delle controinteressate, il divario fra i due costi complessivi, che la ricorrente ha ritenuto utile porre a raffronto.

Anche in questo caso, e concludendo, non si vede quale supporto una soluzione positiva di dette questioni potrebbe offrire alla dedotta violazione dell'obbligo di risparmio normativamente imposto.

11. Inconferente è il richiamo al sistema di "telecontrollo per la gestione e monitoraggio a distanza degli impianti", che non è stato mai impiantato dalla ricorrente.

12. La reiezione dell'atto introduttivo del giudizio comporta anche la reiezione dell'atto di motivi aggiunti, con il quale si chiede di dichiarare l'inefficacia del contratto che il Policlinico Umberto I ha medio tempore stipulato con il Rti Cofely.

13. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsi l'integrale compensazione fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

